

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 40-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GIORGI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

**e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione domiciliare e personale,
nonchè di privazione della libertà personale**

CONTRO IL SENATORE

CARLO MEROLLI

**per i reati di cui agli articoli 110 e 323, capoverso; 110 e 319; 110 e 317 del codice penale
(abuso d'ufficio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; concussione)**

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 9 ottobre 1992

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 26 settembre 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Merolli, per i reati di cui agli articoli 110 e 323, capoverso; 110 e 319; 110 e 317 del codice penale (abuso d'ufficio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; concussione).

In data 9 ottobre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 14 ottobre 1992 e deferita alla Giunta il 20 ottobre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 13 gennaio 1993.

Il procedimento trae origine dalla nota vicenda relativa all'acquisto, da parte del Ministero delle finanze, di due complessi immobiliari siti in Roma (da destinarsi ad uffici del catasto) di proprietà della società immobiliare «Residenziale Il Ligustro» s.r.l., riconducibile al marchese Alessandro Gerini, profondamente e da lungo tempo legato al senatore Merolli. Gli immobili furono acquistati, rispettivamente, per il prezzo di lire 119 miliardi (pagato) e di lire 52 miliardi 800 milioni (non pagato).

Il senatore Merolli all'epoca dei fatti - riconducibili agli anni 1988-91 - rivestiva la qualifica di sottosegretario di Stato per le finanze, in relazione alla quale presiedeva una speciale commissione ministeriale, che doveva individuare immobili da acquisire per le esigenze degli uffici finanziari. Il senatore Merolli è sottoposto ad indagini con l'accusa di aver abusato dei propri poteri pubblici per favorire l'acquisto di cui trattasi, nonché di aver concordato - dopo lunghe trattative con Alessandro Gerini - una somma a titolo di «tangente» pari al 9 per cento della somma complessiva ed un compenso per sé di circa 2 miliardi. Di tali cifre il senatore Merolli avrebbe avuto la complessiva somma di lire 8.495.000.000

prima della morte del marchese Gerini, avvenuta il 5 giugno 1990. Successivamente a quest'ultimo evento, il senatore Merolli avrebbe ottenuto da Alberto Gallo, presidente della Fondazione marchese Gerini - minacciando che il secondo acquisto non si sarebbe concluso e che il pagamento del primo sarebbe slittato - l'ulteriore somma di lire 6.480.000.000, con la conseguente contestazione del reato di concussione.

Le ipotesi accusatorie si fondano su una serie di appunti contenuti nell'agenda del marchese Gerini, rinvenuti dopo la sua morte, da cui risulterebbe la trattativa con il senatore Merolli, nonché su riscontri bancari e su deposizioni di collaboratori di Alessandro Gerini e dello stesso presidente della ricordata Fondazione.

Il senatore Merolli - presentatosi spontaneamente al magistrato in data 9 settembre 1992 - ha affermato che Alessandro Gerini gli versò, mediante assegni di conto corrente, 2 miliardi di lire a titolo di elargizione personale.

La fattispecie è evidentemente molto complessa e merita i dovuti approfondimenti in sede giudiziaria. Pertanto la Giunta ha ritenuto opportuno concedere l'autorizzazione a procedere. Al riguardo - pur ribadendo la Giunta di non poter accogliere il principio, secondo il quale l'autorizzazione dovrebbe essere sempre concessa, quando vi sia una richiesta avanzata in tal senso dal senatore interessato - si fa comunque notare che lo stesso senatore Merolli ha, in una lettera, invitato (nell'ambito delle sue facoltà) la Giunta a concedere sollecitamente l'autorizzazione nei suoi confronti, al fine di «non frapporre ostacoli, neanche temporali, al rapido intervento della giustizia penale».

Del resto, nella richiesta del magistrato non si rinvencono né un'evidente irrilevanza del fatto (dal momento che si tratta dell'acquisto non del tutto trasparente di due edifici da parte dell'amministrazione delle Finanze per la somma complessiva di

ben 171 miliardi), nè elementi indiziari artatamente inquadrati in un persecutorio e precostituito «teorema d'accusa» (vista soprattutto la concordanza di una serie di fattori probatori, come i citati appunti nell'agenda del marchese Gerini, riscontri bancari e deposizioni testimoniali).

Non emergono affatto particolari ragioni per intenti persecutori di tipo soggettivo da parte del magistrato precedente; nè una labilità di indizi riguardanti la posizione personale dell'indagato, tale da far ritenere la manifesta infondatezza dell'accusa, dal momento che all'epoca dei fatti il senatore Merolli rivestiva la carica di sottosegretario per le Finanze e di presidente di una commissione tecnica per l'acquisto degli immobili da parte di tale dicastero.

A quest'ultimo proposito, per quanto concerne il reato di abuso d'ufficio, il magistrato precedente fa riferimento espresso alla qualifica soggettiva di «sottosegretario di Stato al ministero delle finanze». Ebbene, a tale riguardo devesi far notare che nei confronti dei sottosegretari non trovano applicazione le norme sui cosiddetti «reati ministeriali» (articolo 96 Cost.; legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; legge 5 giugno 1989, n. 219), nemmeno in relazione ad eventuali reati compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, anche se delegate dal ministro.

La Giunta, nella sua maggioranza, ha ritenuto di proporre il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di perquisizione domiciliare e personale. Innanzitutto, la tutela costituzionalmente accordata per le perquisizioni nei riguardi dei parlamentari è volta ad impedire ingiustificate misure di carattere coercitivo dirette, oltre che alla persona, «ai beni ricompresi nella sfera di disponibilità della persona (e cioè sulla persona ovvero in possesso della medesima)».

Pertanto, un'eventuale (e derogatoria) autorizzazione a compiere atti di perquisizione dovrebbe giustificarsi solo nel caso eccezionale di una assoluta indispensabilità ed infungibilità, nonchè di una probabile decisività dell'atto, al fine di acquisire prove specifiche (relative all'autore del

reato e alla sua colpevolezza) o generiche (riguardanti l'accertamento del fatto costituente reato). L'esigenza di tale eccezionalità trova conforto anche in una pronuncia della Corte di Cassazione (III sez. penale, ordinanza del 13 febbraio 1984), in cui si è ribadito che il secondo comma dell'articolo 68 Cost., in generale, «deve intendersi come divieto, per il giudice, di porre atti processuali che possano trasformarsi in strumenti di coercizione della volontà del parlamentare e di impedimenti di fatto dell'esercizio della sua attività specifica». Nel caso di specie, invece, tali requisiti sembrano mancare, palesandosi tra l'altro gli eventuali atti di perquisizione come probabilmente inutili.

A quest'ultimo riguardo, il relatore - anche alla luce di recenti e note vicende (v. la seduta della Camera dei deputati del 29 ottobre 1992) - richiama l'attenzione sull'esigenza *de iure condendo* di riflettere sulla opportunità di modificare l'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, nel senso di ricomprendere espressamente i provvedimenti di sequestro *ex articolo 253 del codice di rito* fra gli atti inibiti in assenza di previa autorizzazione della Camera di appartenenza (almeno nei casi in cui non vi sia consegna spontanea delle cose pertinenti), onde evitare il rischio di aggiramenti surrettizi di una previsione costituzionale, che potrebbe venire svuotata di contenuto.

Infine, la Giunta ha parimenti deciso a maggioranza di proporre il diniego all'autorizzazione a compiere atti di privazione della libertà personale, che del resto - nella tradizione parlamentare - vengono autorizzati (quando sono di natura cautelare) solo in presenza di situazioni di «gravità eccezionale», di una personalità che appaia estremamente pericolosa, nonchè del probabile rischio di «inquinamento» delle prove esistenti e di produzione di allarme sociale. Si fa altresì notare che il procedimento penale a carico del senatore Merolli è appena iniziato, e allo stato manca una sentenza, anche solo di primo grado, di condanna, nè vi è un'ordinanza di rinvio a giudizio. Anche i rari precedenti parlamentari relati-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vi alla concessione dell'autorizzazione all'arresto (in particolare, si ricordano i deputati Moranino: *Atti Camera*, I leg., doc. II, n. 143; e Saccucci: *Atti Camera*, VI leg., doc. IV, n. 289) concernevano fatti la cui commissione era stata pressochè accertata, mentre semmai incerte ne erano le conseguenze giuridiche; situazione che al momento non si è ancora realizzata in sede giudiziaria.

Da ultimo, si fa notare che il confronto fra le esigenze cautelari prospettate dal magistrato e l'interesse di tutela del *plenum* dell'Assemblea deve risolversi in un giudizio di prevalenza (v. la seduta della Camera del 9 dicembre 1992), in relazione alla gravità del reato ed agli altri elementi prima ricordati (e comunque riassumibili nelle indicazioni di cui all'articolo 274 c.p.p.), nonchè ai rischi di compromettere

la funzionalità di organi parlamentari, di penalizzare il gruppo parlamentare cui appartiene l'indagato e di comprimere l'esercizio della funzione parlamentare da parte di quest'ultimo.

Per le indicate ragioni, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, con separate votazioni, di proporre all'Assemblea:

- 1) la concessione dell'autorizzazione al procedimento (all'unanimità);
- 2) il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di perquisizione domiciliare e personale (a maggioranza);
- 3) il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di privazione della libertà personale (a maggioranza).

GIORGI, *relatore*